

## Al via dal 6 luglio 2023 l'Indice Nazionale dei Domicili digitali

Da domani, 6 luglio 2023, diventa operativo l'Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) come previsto dall'art.6-*quater* del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale o CAD).

Le pubbliche amministrazioni (compresa l'Amministrazione finanziaria) **potranno** utilizzare i domicili digitali presenti nell'elenco per tutte le comunicazioni con **valenza legale**.

Per domicilio digitale si intende (art. 1 comma 1 lett. n-*ter* del DLgs. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale):

- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (**PEC**);
- o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dall'art. 3 comma 1 n. 37 del Regolamento "eIDAS" (regolamento Ue 23 luglio 2014 n. 2014/910).

La PEC costituisce solo una delle modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale. In attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l'**unico** domicilio digitale utilizzabile.

Va precisato che un **obbligo** di dotarsi di un domicilio digitale sussiste, dal 2020, **solo per alcune specifiche categorie di soggetti**, vale a dire i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi, i revisori legali e i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese, i cui domicili digitali confluiscono nel registro INI-PEC.

Le persone fisiche, i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi o gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC non hanno l'obbligo di dotarsene, ma **possono richiederlo** per gestire le proprie comunicazioni con la P.A. e comunicarlo all'INAD a partire dallo scorso 6 giugno.

Se viene effettuata la comunicazione del proprio domicilio digitale (accedendo al sito <https://domiciliodigitale.gov.it> con SPID, CIE o CNS, e inserendo il proprio recapito certificato), le pubbliche amministrazioni, a partire dal 6 luglio, utilizzeranno detto domicilio per tutte le comunicazioni con valenza legale (ad esempio rimborsi fiscali e detrazioni



d'imposta, **accertamenti**, verbali di sanzioni amministrative), che saranno così inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino.

A partire dalla stessa data, chiunque potrà **consultare** liberamente il registro dall'area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

L'elezione del domicilio digitale consente di **risparmiare** diversi costi, quali quelli di postalizzazione, e di ridurre il tempo di invio di una comunicazione avente valore legale. Peraltro, una volta eletto il domicilio digitale su INAD, il cittadino non potrà ricevere comunicazioni aventi valore legale in forma cartacea.

#### *Il professionista iscritto all'INI-PEC non può cancellarsi dall'INAD*

Per quanto riguarda i **professionisti iscritti in albi** o elenchi, i revisori e i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese, il domicilio digitale "professionale" è contenuto nel registro INI-PEC (l'indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

Per tali soggetti è previsto che il domicilio digitale contenuto nell'INI-PEC venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, ferma restando la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC (art. 6-*quater* comma 2 del CAD).

Per queste categorie, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche private, **non è possibile** cancellare il proprio domicilio digitale dall'INAD, perché la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti. La cancellazione dal portale INAD da parte dei professionisti può avvenire solo a seguito della cancellazione dal portale INI-PEC, ad esempio perché il professionista è andato in **pensione** o non svolge più l'attività, quindi non ha più l'obbligo di iscrizione né in un portale né nell'altro.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*